STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

" Rinascita Artistica del Mezzogiorno"

Art. 1 - Costituzione

Ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n. 383 e delle norme del codice civile in tema di associazioni e nel rispetto dell'art. 9 della Costituzione Italiana, è costituita l'Associazione apartitica di promozione sociale denominata "Rinascita Artistica del Mezzogiorno", che potrà anche utilizzare la sigla "RAM".

L'associazione ha sede legale in Napoli e ha la facoltà di istituire delegazioni distaccate e sedi secondarie in Italia e all'estero, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, che nomina il referente responsabile e ne determina i compiti e le responsabilità.

Si intende per delegazione distaccata una parte totalmente integrante e dipendente dell'associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, dotata solo di mera autonomia amministrativa; per sede secondaria si intende invece una struttura dotata di ampia autonomia organizzativa ma non decisionale, in grado di dotarsi di un'assemblea e di eleggere autonomamente i propri organi esecutivi, con la conseguente responsabilità del proprio rappresentante designato.

Il trasferimento della sede può aver luogo su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

L'Associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica e il riconoscimento di ente morale.

Art. 2 - Durata

L'Associazione è senza fini di lucro ed ha durata illimitata.

• Art. 3 - Finalità

L'Associazione "Rinascita Artistica del Mezzogiorno "RAM", più avanti chiamata per brevità Associazione, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e dei terzi. Le finalità che si propone sono:

- la promozione della cultura, la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico, artistico, archivistico, monumentale e museale pubblico o privato del nostro Mezzogiorno anche attraverso la ristrutturazione e/o la realizzazione di complessi museali e similari nel citato territorio;
- la promozione di attività di valorizzazione dei beni culturali, ricerca scientifica, documentazione, catalogazione, archiviazione e studio;
- la costituzione, organizzazione, la promozione e la valorizzazione di un complesso Museale in "Palazzo Fuga "ovvero nella meglio conosciuta struttura "Ex Real Albergo dei Poveri "in Napoli;
- la creazione di eventi e manifestazioni sul territorio per diffondere i valori dell'arte e della cultura a livello internazionale e le relazioni tra i popoli;
- la creazione di eventi mostre e manifestazioni denominati "le stagioni dell'arte, dodici mesi di eventi in città" nell'ambito del "progetto Museo diffuso", per agevolare la creazione di attività sociali in grado di generare turismo e indotto,tese ad ampliare i flussi turistici internazionali:

- l'organizzazione di convegni, seminari e riunioni per il recupero e la valorizzazione dei beni culturali.

Le attività Associative nella definizione degli obiettivi prefissati avverranno nel rispetto dell'art. 9 della Costituzione Italiana.

Art. 4 - Scopi ed obiettivi

Lo scopo dell'Associazione è quello di:

- favorire la pubblica fruizione del patrimonio storico-artistico, archivistico, architettonico e monumentale del Mezzogiorno per diffondere i valori dell'arte e della cultura, agevolandola ricerca e sperimentazione di metodologie per lo sviluppo di nuovi profili professionali a supporto della valorizzazione turistica, generando indotto;
- stabilire a livello logistico ed organizzativo rapporti e relazioni sul territorio aprendo delegazioni, per espandere il progetto.

A tal fine l'associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto associativo e la normativa vigente.

Per il perseguimento degli scopi sociali l'Associazione potrà:

- aderire a progetti di altri organismi per condividerne finalità e metodi;
- collaborare con istituzioni museali, associazioni, fondazioni, enti pubblici e privati per il perseguimento degli obiettivi statutari;
- promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi o operazioni di crowdfunding al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione, per perseguire i suoi scopi, in accordo con enti e istituzioni, potrà accettare donazioni, acquisire, prendere in locazione, concessione, uso o comodato, beni mobili e immobili di interesse artistico, storico, paesaggistico o ambientale, migliorandone la pubblica fruizione secondo le modalità previste dall'art. 31 del c.c.

Art. 5 - Composizione degli organi statutari

- Consiglio Direttivo.

Il consiglio Direttivo è eletto dalla assemblea dei soci
 E' composto per i primi cinque anni esclusivamente dai soci fondatori;
 il Consiglio Direttivo coordina e gestisce le attività sociali nel rispetto degli obiettivi statutari.

- Comitato Scientifico

E' composto da storici dell'arte, critici d'arte, artisti, eredi di artisti, cultori della materia, donatori e collezionisti che avranno competenza sulla pianificazione degli eventi e sulla elaborazione e realizzazione degli obiettivi statutari.

E' coordinato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che attribuisce ruoli ed incarichi.

- Comitato Tecnico

E' composto da soci di varie professioni quali, ingegneri, comercialisti, professori etc, necessari al raggiungimento delle finalità sociali.

E' coordinato dal Vive Presidente del Consiglio di Amministrazione che attribuisce ruoli ed incarichi.

Art. 6 - Soci

Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

I soci sono suddivisi in:

- **Soci Fondatori** sono le persone che hanno fondato l'Associazione svolgendone tutte le attività preliminari di ideazione, studio di fattibilità, adempimenti preliminari etc. e che costituiscono il Consiglio Direttivo per i primi cinque anni.
- Soci Ordinari sono coloro che, condividendo finalità, ideali e programmi dell'Associazione, intendono aderire e fattivamente contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali;
- Soci Sostenitori sono tutti coloro che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti.
- Soci Onorari la nomina a socio onorario avviene per merito, dispensa dal pagamento della quota associativa e viene attribuita come onorificenza dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soggetti che si siano distinti per meriti o che abbiano effettuato importanti donazioni di opere d'arte all'associazione o ad enti pubblici e strutture museali.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee ed esercitare i diritti loro concessi in tale ambito.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. Il rigetto della domanda di iscrizione viene comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Ciascun Socio è responsabile civilmente e penalmente per violazioni di norme e/o leggi durante lo svolgimento delle attività sociali ed è responsabile per l'inosservanza degli articoli del presente statuto. E' fatto divieto a tutti i soci, a qualunque categoria appartengano e con qualunque carica loro conferita, di utilizzare atti, notizie, beni, strumenti, poteri, cariche appartenenti all'Associazione o ad essa riferiti, per scopi personali e/o diversi da quelli previsti dallo Statuto.

Decadenza

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- dietro dimissioni scritte a causa di recesso volontario;
- per esclusione decretata a seguito di giustificati motivi.

Decadono inoltre automaticamente dai ruoli conferiti di Presidente, Vice Presidente e Consiglieri del Consiglio di Amministrazione, oltre che dallo status di socio fondatore o membri del Comitato Scientifico, i soci che dovessero avere pendenze penali in corso, coloro che si rendano colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscano violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni o che non dovessero rispettare gli articoli dello statuto. Inoltre decadono dalla qualifica di soci fondatori, i componenti del Consiglio di Amministrazione che non presiedono alle attività sociali per il periodo di un anno.

La perdita di qualità di socio fondatore membro del Consiglio di Amministrazione o di socio membro del Comitato Scientifico è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio di Amministrazione deve essere ratificata da parte della prima assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione, il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Prestazioni

Le prestazioni fornite dai soci ordinari sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio di Amministrazione. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata, posta elettronica o con consegna a mano a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 20 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico consuntivo definisce il programma generale annuale di attività

procede alla nomina e revoca dei consiglieri e delle altre cariche elettive

determinandone previamente il numero dei componenti a partire dal secondo mandato elegge e revoca il presidente

determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento

discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione

delibera sulle responsabilità dei consiglieri

decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10

discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 7 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sette a tredici membri, dura in carica cinque anni per il primo mandato, tre per quelli successivi; i suoi componenti sono rieleggibili. Possono diventare membri del consiglio direttivo tutti i soci con una anzianità associativa attiva e continua da almeno cinque anni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri, oppure dal Revisore dei Conti.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno venti giorni prima della riunione, o comunicata a mezzo posta (anche elettronica).

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi, tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;

elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;

nomina il tesoriere, il segretario ed il revisore dei conti

attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione:

cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea:

predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;

presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

conferisce procure generali e speciali;

instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;

collabora con il Comitato Scientifico e con il Comitato Tecnico per il raggiungimento degli obiettivi statutari

riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

II Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Presiede il Consiglio Direttivo e coordina le attività del Comitato Scientifico.

E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza o a delegarne l'attività al tesoriere.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione avanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o

speciale.

II Vice Presidente

In caso di assenza o impedimento del Presidente esercita le sue mansioni. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, coordina il comitato Tecnico..

II Segretario

Il Segretario è il responsabile della corretta e fedele redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

II Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Può agire per delega del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Opera con firma congiunta del Presidente e/o Vice Presidente, sul/i conto/i accesi a nome dell'Associazione.

Art. 8 - Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione scritta del Revisore, presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Eventuali avanzi di gestione saranno attribuiti al fondo patrimoniale associativo.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari di beni mobili o immobili;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) elargizioni di enti e privati con espresse destinazioni mediante operazioni singole o collettive (crowdfunding).
- h) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell' associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

E' vietata la distribuzione di avanzi di gestione.

Il patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito da:

Beni immobili e mobili:

Azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;

Donazioni, lasciti o successioni;

Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Ogni atto che modifichi la composizione di uno degli elementi patrimoniali dell'Associazione, dovrà essere formalizzato con documentazione scritta e mediante l'apposizione di firme congiunte nelle modalità che verranno stabilite dai regolamenti interni.

In caso di donazione di beni storici, archivi, biblioteche, opere d'arte all'Associazione, il Consiglio di Amministrazione con il supporto del Comitato Scientifico, si impegna garantire la pubblica fruizione dei beni ed a tutelare le opere d'arte, nel rispetto degli obiettivi statutari e dell'art. 9 della Costituzione Italiana.

Il patrimonio storico e artistico pervenuto all'Associazione con lasciti o donazioni è inalienabile. L'Associazione s'impegna a garantire visibilità alle opere donate e a rispettare tutte i patti concordati con i donatori; a questi ultimi sarà attribuita, come sancito dall'art. 7 del presente statuto, la qualifica di Socio Onorario. L'Associazione, su richiesta del Comitato Scientifico, potrà integrare il patrimonio con acquisizioni di opere d'arte al fine di contribuire ad integrare le collezioni d'arte, usufruendo di pubbliche sottoscrizioni o di fondi degli associati, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Art. 9 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sentito l'organismo di controllo di cui alla Legge 662/96 verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Opere d'arte o immobili di rilevante interesse artistico, verranno devoluti ad istituzioni Museali del Mezzogiorno prive di interessi di lucro.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 10 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla Legge 7 dicembre 2000 n. 383, alle norme del codice civile e alla normativa vigente in in materia

.